

b) - Le società della difesa

L'EFIM controllava indirettamente una molteplicità di società operanti nel settore difesa e aereo-spaziale.

In vista del raggiungimento della finalità di mantenere in mano pubblica dette società, il 2° comma dell'art. 4 della legge n. 33/1993 ne ha previsto il trasferimento (anche limitatamente ad aziende, rami o parti di esse) a società direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del Tesoro ed ha individuato un particolare percorso per il loro trasferimento.

Con "contratto di affitto e di successiva cessione di aziende" del 21 dicembre 1992 EFIM, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1992, concedeva in affitto all'IRI, o a società dalla stessa controllata che IRI si riservava di indicare e poi indicata in Finmeccanica, i complessi aziendali di Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi, Agusta OMI.

Nel contratto veniva prevista la predisposizione, a cura di Finmeccanica e sentito il Commissario liquidatore di EFIM, di un piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale, da sottoporre all'approvazione del Ministro del Tesoro di concerto con i Ministri dell'Industria e con il Ministro delle Partecipazioni statali ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 419/1992.

Il contratto citato prevedeva altresì che in conformità del Piano di risanamento finanziario e di razionalizzazione approvato, si pervenisse successivamente al trasferimento dei complessi aziendali o delle azioni delle società della difesa a Finmeccanica.

Con contratti di compravendita del 12 febbraio 1994 Efim vendeva i complessi aziendali Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI a Finmeccanica. I medesimi contratti riconoscevano a Finmeccanica diritto di opzione per l'acquisto di tutte le azioni e quote direttamente o indirettamente possedute da Efim nelle società sopradette; in tal caso la cessione di aziende si sarebbe automaticamente risolta.

Ciascun contratto prevedeva altresì:

a) - che entro trenta giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di opzione all'acquisto di azioni da parte di Finmeccanica, il "Commissario Liquidatore di EFIM sarà tenuto a dar corso, in forza dei poteri concessigli dal decreto-legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito con modificazioni in legge 17 febbraio 1993 n. 33 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 4.4. del D.L. 13 gennaio 1994 n. 22, alle deliberazioni di copertura delle perdite maturate fino alla data di trasferimento delle azioni e di ricostituzione del capitale della Società, nonché

delle altre società già proprietarie degli altri complessi aziendali oggi trasferiti alle società controllate da Finmeccanica, per un ammontare complessivo di lire 4.068.000.000.000 (quattromilasessantottomiliardi).

Il versamento di danaro dovuto in attuazione delle deliberazioni anzidette dovrà, peraltro, tener conto della già avvenuta erogazione complessiva di lire 438.000.000.000, considerate capitale a copertura perdite già effettuata.

b) che "il Commissario Liquidatore, in forza dei suoi poteri sostitutivi di cui in epigrafe, e/o i Venditori entro la data sopra stabilita per il trasferimento delle azioni, dovranno trasferire in capo ad una o più Società di loro scelta:

1) tutti i rapporti e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo a Società e nascenti da, o afferenti a rapporti contrattuali intercorsi o intercorrenti con i Governi dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia e con committenti - pubblici o privati - appartenenti a quegli Stati;

2) tutti i crediti e le pretese delle Società nei confronti dello Stato italiano in conseguenza dei rapporti contrattuali innanzi indicati.

c) che "ai sensi del decreto interministeriale n. 948473 del 4 agosto 1993 costituiscono parte integrante del presente contratto anche le seguenti clausole: Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non assegni, nel periodo 1997-2003, le commesse nei termini convenuti e scadenze identificati nella tabella vincolante (all. A del Progetto, allegato sotto la lettera D al presente contratto), la Liquidazione EFIM, o chi ad essa subentrerà, è tenuta ad accordare a Finmeccanica un congruo indennizzo con garanzia del Ministro del Tesoro.

Tale indennizzo sarà determinato in funzione degli effetti negativi prodotti sui conti economici dei complessi aziendali a causa della mancata, parziale o tardiva assegnazione di commesse. I criteri per il calcolo dell'indennizzo saranno definiti in occasione delle valutazioni ai fini del trasferimento dai medesimi soggetti incaricati delle valutazioni stesse" (così l'art. 8.1. dei contratti 12.2.1994).

A seguito dell'opzione esercitata da Finmeccanica il 15 luglio 1994 sono state ad essa cedute le quote azionarie delle sette società principali del settore difesa (Oto Melara, Agusta OMI, Agusta Sistemi, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo) e di società minori possedute da EFIM e da altre società del gruppo EFIM con atti in data 30 dicembre 1994.

L'attuazione delle clausole contrattuali, talune peraltro esecutive di specifiche disposizioni di legge, ha dato luogo ad una serie di problemi.

In particolare il prezzo di cessione delle società non veniva determinato in sede di contratto di compravendita nè venivano in quella sede individuati specifici elementi per la determinazione del prezzo ma si faceva ricorso al percorso

previsto dall'ultima parte del comma 2° dell'art. 4 legge n. 33/1993 (nomina di soggetti da parte di ciascun contraente e successivo ricorso ad un arbitratore). Questo percorso ha dato luogo ad un lungo ed articolato contenzioso.

Infatti al momento della stipula dei contratti Finmeccanica pagava solo un prezzo simbolico (10 milioni per ciascuna delle sette società maggiori), demandando il contratto la determinazione dei prezzi di trasferimento a mandatarî delle parti o, in mancanza di accordo, ad un Arbitratore.

Entro il termine contrattuale concordato i mandatarî delle parti non raggiungevano un accordo per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Di conseguenza, su istanza presentata il 14 febbraio 1995 da Finmeccanica ed EFIM, il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto del 26 ottobre 1995, nominava quale Arbitratore il Prof. Salvatore Sarcone "perchè provvedesse alla determinazione dei prezzi di trasferimento delle azioni e/o quote relativi ai contratti del 12 febbraio e del 30 dicembre 1994". Il prof. Sarcone consegnava alle parti, in data 14 febbraio 1996, il suo Rapporto definitivo di valutazione, così determinando, sulla base di una valutazione condotta su criteri reddituali o finanziari, il prezzo delle azioni delle società della difesa in lire 175.056.000.000 oltre interessi a partire dal 30 dicembre 1994.

Con atto notificato a Finmeccanica il 13 luglio 1995 EFIM in liquidazione coatta amministrativa apriva un arbitrato sempre ai sensi della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 30 dicembre 1994.

La controversia aveva ad oggetto la risoluzione di questioni interpretative relative ad alcune clausole contrattuali di cessione a Finmeccanica dei complessi aziendali delle società del settore difesa, stipulati in data 12 febbraio 1994, e l'impugnazione della determinazione del prezzo di trasferimento delle azioni e/o delle società del settore difesa, cedute da EFIM a Finmeccanica, effettuata dal Prof. Salvatore Sarcone. Il 27 gennaio 1997 veniva depositato lodo parziale da parte del collegio arbitrale presieduto dal prof. Vincenzo Caianiello. Questo dichiarava che il prezzo di trasferimento delle azioni e/o quote trasferite a Finmeccanica con il contratto 30 dicembre 1994 doveva essere determinato utilizzando criteri misti patrimoniali-reddituali e annullava la determinazione del prezzo effettuata dall'Arbitratore contenuta nel rapporto definitivo del Prof. Sarcone del 14 febbraio 1996 per violazione del limite del mandato, nonchè per erroneità e iniquità manifeste.

Finmeccanica impugnava, innanzi alla Corte d'Appello di Roma, il lodo parziale, ma l'appello viene respinto, con sentenza della Corte d'Appello di Roma del 18 dicembre 1997, depositata il 31 marzo 1998.

Altro motivo di contenzioso nasceva in ordine al pagamento dei corrispettivi di elementi patrimoniali relativi ai rapporti di fornitura di materiale bellico ad Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2-quater del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 convertito nella legge 27 ottobre 1994 n. 598, tutti i rapporti Iraq, Iran ecc., "sono trasferiti dal Commissario Liquidatore in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Commissario liquidatore". La norma ora riprodotta prevede altresì che il "trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato".

L'art. 5 del decreto legge n. 487/1992 (convertito nella legge 33/93) a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del decreto legge 29 agosto 1994 n. 516 convertito dalla legge 27 ottobre 1994 n. 598 e dall'art. 5, 6, 7, 9 e 11 della legge 27 dicembre 1994 n. 738, prevede inoltre al comma 2-ter che "nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati elencati".

Conseguentemente:

- in data 22 dicembre 1994 EFIM costituiva Armamenti e Aerospazio s.p.a. con capitale sociale di lire 200 milioni, ma del quale era già previsto l'aumento a seguito del conferimento da parte delle cinque società che ne erano titolari dei rapporti Iraq, Iran, ecc.;
- in data 29 dicembre 1994 il Ministro del Tesoro provvedeva con decreto n. 350568 ad individuare, su proposta del Commissario Liquidatore dell'EFIM, i rapporti Iraq, Iran, ecc. oggetto di conferimenti in Armamenti e Aerospazio s.p.a. In base all'art. 8, comma 2-sexies della legge 598/1994 tale "decreto del Ministro del Tesoro tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal Codice Civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma 2-quater, ivi comprese le perizie e le relazioni-;
- in data 30 dicembre 1994 l'amministratore unico della Armamenti e Aerospazio s.p.a., dava atto che il capitale sociale della società a seguito del conferimento dei rapporti Iraq, Iran ecc. individuati dal Ministro del Tesoro era aumentato da 200 milioni a lire 695.229.261.000.

Dette circostanze trovavano riscontro nel contratto di vendita e Finmeccanica della società della difesa, nel quale veniva dato atto che a seguito del Decreto del Ministro del Tesoro del 29 dicembre 1994 n. 350568, sono stati conseguiti gli effetti della individuazione degli elementi patrimoniali, nonchè dei connessi rapporti giuridici attivi e passivi, di cui all'art. 17.2 lettera a) e b) dei contratti, di cui in premessa sub A), del contestuale conferimento degli stessi ad "ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A.", nonchè del conseguente automatico trasferimento della totalità delle azioni della "ARMAMENTI E AEROSPAZIO S.p.A." ai sensi della sopramenzionata legge speciale, restando inteso che, comunque, l'EFIM funziona quale semplice strumento per l'attuazione della legge.

Con lettera del 20 gennaio 1995 il Commissario Liquidatore di EFIM comunicava al Ministero del Tesoro che le azioni della società Armamenti e Aerospazio erano poste a disposizione del Ministero presso la Società stessa e, con altra lettera in pari data, dava disposizioni all'amministratore unico di Armamenti e Aerospazio perchè tenesse le azioni a disposizione del Ministero. Come previsto dal comma 2-septies dell'art. 8 del decreto legge n. 516/1994 convertito nella legge 598/1994, le società risultanti dalle operazioni di trasferimento previste dal comma 2-quater sono infatti escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'EFIM.

Con fatture datate 29 e 30 dicembre 1994, quattro delle società vendute a Finmeccanica s.p.a. il 30 dicembre 1994 (e cioè la Oto Melara, l'Agusta, la SMA e la Breda Meccanica Bresciana) richiedevano ad EFIM il pagamento di complessive lire 695 miliardi, affermando che si trattava di somme dovute per lo scorporo (conferimento e trasferimento delle corrispondenti azioni) delle attività e passività inerenti i Rapporti verso Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia di cui all'art. 8 del decreto legge n. 516/1994 convertito nella legge 598/1994. L'EFIM dichiarava di non aver acquistato alcunchè delle società emittenti sicchè le fatture venivano restituite alle società che le avevano emesse.

In data 24 gennaio 1995 il Ministero del Tesoro dava comunicazione al Commissario Liquidatore di aver chiesto il parere all'Avvocatura dello Stato in relazione alle modalità di trasferimento a valore nominale delle azioni di cui sopra.

L'Avvocatura Generale dello Stato nel parere datato 24 marzo 1995, considerato che secondo l'art. 6 dell'atto costitutivo, la società Armamenti e Aerospazio era stata costituita mediante conferimento, ne deduceva che le azioni andassero intestate alle società conferenti e che il trasferimento delle azioni da

queste al Ministero del Tesoro dovesse avvenire al valore effettivo, e non al valore di libro.

Con ricorso depositato il 7 giugno 1995 al Tribunale di Roma Armamenti e Aerospazio domandava in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. che fossero accertate le persone dei soci della società ed il numero delle azioni di loro pertinenza. Il ricorso veniva rigettato perchè inammissibile, e risultata infruttuosa tale iniziativa giudiziaria, l'amministratore unico della Armamenti e Aerospazio chiedeva al Presidente del Tribunale di Roma di nominare i liquidatori della società per l'impossibilità di funzionamento e per la continuata inattività dell'assemblea. Il Presidente del Tribunale con decisione 30 maggio 1996 poneva in liquidazione la Armamenti e Aerospazio s.p.a.

Con atto notificato ad EFIM in l.c.a. il 15 maggio 1995 Finmeccanica, affermando non trasferite dalle società della difesa le azioni di Armamenti e Aerospazio, semplice contenitore dei Rapporti verso Iran e Iraq ecc.. nè versato da nessuno alcun corrispettivo al riguardo, lamentando che EFIM e le altre venditrici del Gruppo EFIM non avrebbero correttamente eseguito quanto da esse dovuto nei confronti di Finmeccanica, iniziava arbitrato come previsto dalla clausola compromissoria contenuta nei contratti del 30 dicembre 1994. Finmeccanica chiedeva che fosse dichiarato l'inadempimento di EFIM, Aviofer s.p.a., Sistemi e Spazio s.p.a. e Otobreda Finanziaria s.p.a. all'obbligo di trasferire a una o più società di loro scelta i Rapporti Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia "estraniandoli dalle società cedute e versando il corrispettivo dovuto"; e fosse condannata l'EFIM, ed in via solidale le altre venditrici, a corrispondere a Finmeccanica la somma di lire 789.748.000.000 oltre interessi dal 30 dicembre 1994 al tasso del 10% e risarcimento del danno (di lire 789.748.000.000 oltre interessi del 10%, e rivalutazione, o quella diversa somma provata in corso di procedimento o ritenuta dovuta dal Collegio).

EFIM resisteva nominando il proprio arbitro, mentre veniva nominato quale presidente del Collegio arbitrale il Prof. Giuseppe Mirabelli.

L'arbitrato, conclusosi con comunicazione del lodo alle parti il 20 marzo 1997, riconosceva che inter partes "il controvalore che avrebbe dovuto essere versato per il trasferimento dei rapporti Iraq, Iran ecc. è complessivamente di lire 695.000.000.000 sicchè:

D) - se il Ministero del Tesoro, quale azionista della società Armamenti e Aerospazio, versa, per l'acquisizione delle azioni attualmente intestate ad Augusta, SMA, Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana, la somma complessiva suindicata e se, considerato che la somma avrebbe dovuto essere versata all'atto

del trasferimento o, quantomeno, alla data del contratto di compravendita delle azioni 30 dicembre 1994, corrisponde gli interessi nella misura legale da tale data al saldo, la reintegrazione è pienamente conseguita da Finmeccanica, quale controllante tali società, e nessun ulteriore versamento è dovuto;

II) - se, per contro, il Ministero del Tesoro, quale azionista della Società Armamenti e Aerospazio si determina a versare per l'acquisizione delle azioni attualmente intestate alle società Agusta, SMA, Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana, somme minori, Finmeccanica, che le azioni di queste società ha acquistato, ha diritto di ricevere da EFIM e società venditrici la differenza tra l'ammontare, innanzi indicato, di lire 695 miliardi ed il totale delle somme versate dal Ministero;

III) - inoltre se il Ministero del Tesoro, quale azionista delle società Armamenti e Aerospazio, non corrisponde alcun interesse sulle somme versate o versa interessi in misura comunque inferiore, a quella parimenti indicata innanzi, degli interessi legali dalla data del 30 dicembre 1994 al saldo della somma di lire 695 miliardi, la Finmeccanica ha diritto di ricevere da EFIM e società venditrici la differenza tra tali interessi e gli interessi versati dal Ministero."

In sostanza EFIM veniva dichiarato coobbligato in garanzia per l'adempimento di obbligazione del Ministero del Tesoro.

Come è stato innanzi detto il Commissario liquidatore EFIM aveva provveduto alla ricapitalizzazione della società del settore difesa in attuazione della legge n. 738/1994 con versamento in conto capitale nell'ambito dei 4.068 miliardi e ciò messo a sua disposizione.

Il Commissario liquidatore dell'EFIM, nel provvedere al versamento di somme a favore delle società della difesa in conto capitale, forniva istruzioni perchè dette somme fossero destinate al pagamento dei debiti delle stesse società della difesa.

Le società Oto Melara, Breda Meccanica Bresciana, SMA, Officine Galileo, Agusta, Agusta Sistemi e Agusta OMI non pagavano tutti i loro debiti verso le predette aziende ex EFIM e, asserendo di essere creditrici di EFIM, eccepivano la compensazione fra propri debiti verso le società già EFIM in l.c.a. e il credito che le stesse pretendevano verso l'ente in liquidazione.

Le società Finanziaria Ernesto Breda, Aviofer, Nuova Safim e Sistemi e Spazio richiedevano ed ottenevano decreti ingiuntivi, alcuni provvisoriamente esecutivi, contro le società Agusta, Breda, Meccanica Bresciana, Oto Melara, Officine Galilea e SMA, le quali presentavano opposizioni che davano luogo a giudizi in parte pendenti, in parte definiti con sentenze del Tribunale di Milano 27 gennaio 1997, del Tribunale di Roma del 20 giugno 1997 e del Tribunale di

Firenze del 5 marzo 1998. Tutte le sentenze citate sono state ritualmente impugnate da Finmeccanica e da SMA.

Peraltro le azioni di Aviofer s.p.a. sono state acquistate da Finmeccanica in data 30 gennaio 1997.

Ulteriore motivo di contenzioso ha costituito la applicazione della clausola contrattuale relativa alla garanzia delle commesse da parte della Pubblica Amministrazione e società della difesa per il periodo 1997 - 2003.

Il piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa ex EFIM approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria n. 948473 del 4 agosto 1993 e, facendo seguito a questo, i contratti di cessione di azienda conclusi tra EFIM e Finmeccanica del 12 febbraio 1994 e il contratto di cessione di azioni concluso fra le stesse il 30 dicembre 1994, prevedono che, nel caso di mancato ottenimento da parte delle aziende della difesa di commesse dal Ministero della difesa nel tempo di cui a una tabella allegata al piano e ai contratti, EFIM è tenuta a pagare indennizzi. L'obbligo di EFIM risulta garantito dal Ministero del Tesoro.

Con lettera dell'8 maggio 1998, Finmeccanica dichiarava che "l'ipotesi di cui sopra si è verificata, non avendo il Ministero della difesa provveduto come nelle previsioni del piano di ristrutturazione e come nella tabella allegata ai contratti".

A tale lettera il Commissario liquidatore rispondeva il 19 maggio 1998 rilevando che, ferma ed impregiudicata restando l'estraneità sostanziale di EFIM alle causali dell'obbligo di indennizzo attribuitogli dai citati contratti, pur tuttavia la legittimazione passiva formale di EFIM quale civilisticamente obbligato in base ai citati contratti, imponeva ad EFIM di avviare una approfondita istruttoria sulla domanda di Finmeccanica e sulla documentazione allegata, dal momento che EFIM ignorava i termini della questione sia per quanto riguarda la fondatezza della domanda sull'an, sia per quella relativa al quantum.

A tale risposta è seguita una nuova lettera di Finmeccanica del 20 maggio 1998, nella quale Finmeccanica, preso atto della risposta di EFIM, nel contesto della transazione globale dei rapporti in contenzioso, propone "allora che le venga semplicemente riconosciuta e versata, a saldo e stralcio di ogni sua pretesa per gli indennizzi di cui al decreto interministeriale del 4 agosto 1993, richiamato all'art. 8 ai contratti di cessione di aziende del 12 febbraio 1994, la somma che risulti dalla fairness opinion avuta dal Ministero del tesoro, a seguito delle istanze trasmesse da Finmeccanica, e purchè tale somma non sia inferiore a lire 175 miliardi".

Sempre dall'adempimento di clausole inserite in contratto in forza di disposizioni della legge EFIM è sorta controversia anche in ordine al costo del c.d. "proporzionamento degli organici". Infatti l'art. 11, comma 2 lett. b) del D.L. 643/1994 convertito nella legge 730/1994 prevede la destinazione di lire 145,5 miliardi, dei 5 mila messi a disposizione del Commissario EFIM dal 1° comma di detto art. 11, per interventi a favore di dipendenti della società operanti nel settore della difesa.

Questa norma era stato inserita per dare copertura finanziaria al progetto di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle società della difesa, approvato con D.M. 948473 del 4 agosto 1993, il quale aveva compreso tra i presupposti per il raggiungimento degli obiettivi indicati la erogazione di un contributo di lire 145,5 miliardi per il costo del proporzionamento degli organici, contributo che doveva fare carico alla liquidazione dell'EFIM previo provvedimento legislativo di autorizzazione dell'impiego di tale somma.

L'erogazione concreta di detta somma era peraltro condizionata alla documentazione dei relativi costi effettivamente sostenuti.

Finmeccanica, con lettera del 24 luglio 1997 chiedeva ad EFIM il pagamento a detto titolo di oltre 175 miliardi di lire.

Il Commissario EFIM rispondeva che l'erogazione era subordinata al controllo dell'effettivo impiego per le causali di legge e che in ogni caso l'importo non poteva superare lire 145,5 miliardi previsti dalla legge.

Con lettera del 7 febbraio 1998, il Commissario liquidatore dell'EFIM dava incarico a società specializzata (Deloitte & Tausche S.p.A.) di procedere alla verifica della documentazione fornita da Finmeccanica; e con lettere del 6 febbraio 1998 e del 3 aprile 1998 chiedeva e poi sollecitava al Ministero del Tesoro indicazioni e criteri interpretativi volti all'accertamento di quanto esattamente dovuto a Finmeccanica.

Deloitte ha concluso la propria attività con relazione del 21 maggio 1998. Tale relazione accerta che dei 175 miliardi richiesti da Finmeccanica, poi ridotti a 163 miliardi, come riportato nella lettera della stessa Deloitte del 27 aprile 1998, circa 60 miliardi risultano indiscutibilmente dovuti; ed altri 7 miliardi circa si possono anch'essi ritenere dovuti, in considerazione del fatto che i circa 22 miliardi per oneri di prepensionamento richiesti da Finmeccanica sono stati vagliati per circa 12 miliardi e sono stati ammessi per oltre 9 miliardi: con la conseguenza (che Deloitte asserisce pressochè certa) che a tali 9 miliardi ne vanno aggiunti circa altri 7 se viene mantenuta la medesima proporzione per i 10 miliardi di oneri di prepensionamento tuttora da verificare e non verificabili, in assenza di calcoli definitivi da parte dell'INPS.

Per quanto concerne i residui 89 miliardi circa, relativi al costo delle retribuzioni, Finmeccanica ha presentato al Commissario liquidatore dell'EFIM, in data 4 maggio 1998, una nota corredata da documentazione e da parere legale pro-veritate sulla riconducibilità degli stessi al titolo (legge 738/94) che ne prevede la corresponsione a Finmeccanica. La relazione finale di Deloitte osserva al riguardo che la relativa voce "è stata esclusa dalle nostre verifiche in quanto si è in attesa di conoscere il parere del Ministero del Tesoro in ordine alla classificazione da riservare a questi costi (ovvero se ricomprenderli o meno negli interventi a favore dei dipendenti previsti dalla legge)".

In particolare detti costi riguardavano il riconoscimento di ferie maturate e non godute; il conguaglio ROL, l'eventuale integrazione del T.F.R. per la risoluzione del rapporto di lavoro; il costo della retribuzione sostenuta nel periodo fra il 18 luglio 1992 e la data di messa in C.G.S. o di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Ministero del Tesoro non si è pronunziato sulle richieste del Commissario contenute nelle lettere del 6 febbraio e del 3 aprile 1998, sopra ricordate.

Come si vede disposizioni di legge non tutte adeguatamente ponderate, la loro concreta applicazione nei contratti tra gruppo EFIM e Finmeccanica, uno spirito di diffusa litigiosità tra le parti non efficacemente mediato dal Ministero del Tesoro al quale in vario modo ed a vario titolo le parti stesse fanno capo, hanno dato luogo ad un contenzioso assai articolato e complesso.

Come è stato detto, nei contratti di compravendita delle società della difesa non solo non è stato stabilito il prezzo della vendita ma neppure sono stati indicati criteri certi ed inequivocabili per fissarlo. Ne è conseguito che sulla sua determinazione e sugli stessi criteri di individuazione non si sono trovati d'accordo neppure organi neutrali come l'arbitratore unico ed il collegio arbitrale; il primo riportandosi a criteri reddituali o finanziari, il secondo affermando che deve farsi ricorso a criteri misti patrimoniali-reddituali.

A particolari considerazioni dà poi luogo la vicenda del trasferimento dei rapporti giuridici e patrimoniali relativi a contratti di fornitura di materiali bellici stipulati anteriormente al 31 dicembre 1992 con il Governo e con soggetti appartenenti all'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela ed Indonesia.

Va ricordato che sin dal contratto di affitto e successiva cessione di aziende (della difesa) stipulato tra EFIM ed IRI il 21 dicembre 1992 veniva convenuto che "i complessi aziendali dati in affitto non comprendono nè i debiti di qualsiasi genere e/o natura sorti fino al 17 luglio 1992, nè i rapporti litigiosi con Irak, Iran, Libia, Stati sudamericani e correlative pretese nei confronti dello Stato

italiano" i quali tutti era previsto che sarebbero stati identificati entro 60 giorni attraverso inventario.

Nei contratti di cessione dei complessi aziendali stipulati in data 12 febbraio 1994 tra Finmeccanica ed EFIM viene riportata una clausola di "scorporo" di detti rapporti. ⁶

Finmeccanica poteva successivamente optare per l'acquisto delle azioni delle Società della difesa, in luogo dei complessi.

Si riproponeva perciò, in tal caso, il problema dello scorporo dei rapporti giuridici di che trattasi, problema risolto con l'inserimento nel contratto del 12 febbraio 1994 della clausola secondo la quale in tal caso, prima del trasferimento delle azioni, "il Commissario liquidatore dell'EFIM, in forza dei suoi poteri sostitutivi" degli organi delle società o le società stesse "dovranno trasferire in capo ad una o più società di loro scelta" tutti i rapporti giuridici, le poste patrimoniali, i crediti e le pretese inerenti ai rapporti contrattuali indicati nelle surriportate pattuizioni.

Con tale trasferimento le aziende delle società sarebbero state liberate dalle poste attive e passive concernenti tali rapporti, come costantemente previsto nei patti di scorporo.

A questo punto, a copertura legislativa dell'operazione è intervenuto il surricordato art. 8 del D.L. 29 agosto 1994 n. 516.

L'ambiguità della formulazione legislativa e la sua concreta attuazione hanno fatto nascere il problema oggetto del contenzioso.

Le finalità perseguite nella vicenda sono evidenti: si vogliono stralciare i rapporti giuridici e patrimoniali nascenti dalle commesse degli Stati innanzi ricordati dalle società alle quali facevano capo e trasferirli a società direttamente amministrate dal Ministero del Tesoro e sottratte alla liquidazione.

⁶ "Non sono oggetto di trasferimento, e rimangono pertanto in capo a (e di esclusiva pertinenza di) Società (scil. trasferente), i rapporti giuridici, e, quindi, i beni, le rimanenze, i crediti e debiti e, in genere, tutte le poste patrimoniali attive e passive, inerenti, nascenti e/o conseguenti dai rapporti contrattuali intercorrenti o intercorsi tra Società (c.s.) e i Governi degli Stati dell'Irak, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, ovvero con committenti pubblici o privati - appartenenti agli Stati stessi: rapporti, partite e poste - tutti quelli citati - meglio specificati nell'apposito dettaglio che, controfirmato dalle parti, si allega Resta inteso che le rimanenze relative ai rapporti di cui al presente art. 2,4 rimangono temporaneamente in deposito presso il complesso aziendale. Parimenti non sono oggetto di trasferimento, e rimangono pertanto in capo e di esclusiva pertinenza di Società (c.s.), i crediti e le pretese nei confronti dello Stato italiano nascenti e/o conseguenti ai rapporti tutti di cui al comma precedente del presente art. 2.4".

Si dovrebbe logicamente ritenere che sia stata previamente valutata la possibilità di collocare sul mercato i beni oggetto delle commesse e di gestire in modo economicamente utile beni e rapporti giuridici.

Sembrerebbe conseguente allo svolgimento delle vicende ed alla dizione della normativa che il trasferimento sarebbe dovuto avvenire anteriormente alla vendita delle società della difesa, escludendo dal contratto i rapporti giuridici e patrimoniali di che trattasi.

Sicuramente questa soluzione avrebbe evitato qualsiasi contenzioso al riguardo, mentre le modalità in concreto prescelte determinano evidenti incertezze. Allo stato è dubbio se il corrispettivo del trasferimento è dato dal valore di libro, secondo la dizione della norma innanzi ricordata (art. 8 legge 516/1994), ovvero se questa dizione è strumentale solo alla determinazione del capitale delle nuove società ed il trasferimento può avvenire a valore di mercato ovvero ancora altrimenti.

Come si è detto la prima opinione è sposata dal lodo Mirabelli, mentre la seconda, è preferita dall'Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro quest'ultima opinione, condivisa dal Ministero del Tesoro, ha dato luogo alle modalità di costituzione della "Società Armamenti e Aerospazio", alla quale sono stati non trasferiti beni e rapporti giuridici ma conferiti detti beni con conseguente intestazione alle società conferenti delle relative azioni.

Queste modalità sembrano non rispondenti alla dizione della norma (che parla di trasferimento) nè alla sua finalità innanzi ricordata.

In particolare la costituita società avrebbe dovuto in via immediata far capo al Ministero del Tesoro e non essere emanazione delle società conferenti. Inoltre conseguenza di dette modalità è stata la liquidazione della nuova società, in preciso contrasto con la volontà della legge.

Si dovrebbe tra l'altro conseguentemente ritenere che la proficuità economica dell'operazione non è stato in alcun modo valutata al momento della emanazione del decreto legge ed è contraddetta dal comportamento successivo del Ministero del Tesoro.

In ogni caso nella norma di base manca qualsiasi indicazione della copertura della eventuale spesa che il Ministero del Tesoro doveva sostenere per l'acquisizione della nuova società.

Si deve però rilevare che delle possibili opzioni per raggiungere le finalità perseguite nella vicenda è stata scelta quella potenzialmente più onerosa per l'erario.

Si sarebbero, infatti, potuto stralciare i rapporti giuridici di cui si parla prima della ricapitalizzazione della società della difesa, inserendo nell'attivo l'eventuale valore del trasferimento.

Si sarebbe, in alternativa, potuto ritenere esclusi dalla compravendita detti rapporti, tenendone conto nella determinazione del prezzo della vendita, soluzione questa che sembrerebbe la più corretta e la più in linea con gli intendimenti sin dall'inizio perseguiti di stralciare detti rapporti delle società alienate.

L'ambiguità della norma ed il suo espresso riferimento al "trasferimento al valore di libro" ed i comportamenti in concreto seguiti (conferimento anziché trasferimento, intestazione di azioni alla società, mancato trasferimento della società neo - costituita al Tesoro anteriormente alla vendita delle società della Difra) hanno dato luogo al lodo arbitrale Mirabelli.

Questo ancorché opinabile sul piano giuridico (e non a caso Finmeccanica ha accettato una transazione al 40%) ha costretto - nonostante la transazione - a pagare per beni il cui valore economico è sicuramente di molto inferiore una somma pressoché uguale al prezzo di vendita delle società.

Infatti nella relazione dei liquidatori al bilancio di Armamenti e Aerospazio s.p.a. al 31 dicembre 1996, ultimo disponibile, viene messo in evidenza:

- la difficoltà di accertare la corrispondenza dei rapporti che furono oggetto del trasferimento di cui si parla con i saldi patrimoniali trasferiti per difficoltà di reperire la documentazione richiesta alle società trasferenti con la conseguente impossibilità di esprimere compiutamente i valori di liquidazione delle poste attive e passive;
- la divaricazione tra i valori di libro dei beni trasferiti e gli effettivi valori patrimoniali dei beni assai inferiori a quelli del capitale nominale. ⁷

Peraltro il collegio sindacale nella relazione al bilancio fa notare che la mancanza di elementi probatori dei dettagli inventariali di conferimento e la conseguente impossibilità di svolgere controlli nonché le incertezze relative alla valutazione del patrimonio di liquidazione non consentono di poter esprimere con assoluta certezza un parere sulla situazione patrimoniale e finanziaria e società;

- la assoluta inattendibilità del valore attribuito alle poste attive relative ai materiali.

⁷ - Ed invero nel bilancio a fronte di un capitale sociale per lire 695.229.261.000 vengono esposte perdite portate a nuovo per lire 872.273.792.441, oltre a perdite per la gestione ordinaria per lire 1.563.375.913 e perdite della gestione liquidatoria per lire 4.896.919.000.

Si tratta infatti di materiali di molto difficile alienazione perchè non possono essere consegnati agli originari committenti pur essendo stati realizzati ad hoc per essi e già in gran parte obsoleti.

A ciò consegue che i più probabili, se non gli unici, acquirenti dei materiali nel patrimonio sociale risultano essere le società che li hanno trasferiti e che sono interessate a riacquistarli in quanto rientrino nel quadro di loro nuove operazioni commerciali; nè tale prospettiva sembra destinata a mutare:

- la già avvenuta svalutazione, e le assai probabili ulteriori svalutazioni dei crediti dei rapporti trasferiti in relazione alle difficoltà di realizzo nei confronti di Governi debitori;
- la necessità di intervento del Ministro del Tesoro per il pagamento delle poste passive.

In particolare è stato già richiesto l'intervento in garanzia del Ministro del Tesoro in relazione alla definizione del lodo arbitrale relativo alla vendita all'Iran di elicotteri e materiali di ricambio ad uso bellico da parte di Elicotteri Meridionali s.p.a., che è stata condannata al pagamento di U.S.D. 7.234.788. oltre interessi, e alla consegna al Ministero della Difesa dell'Iran del materiale tuttora in deposito presso i magazzini di detta società.

Conclusivamente nella vicenda si deve rilevare:

- che è stata istituita una società a totale capitale pubblico (azioni intestate al Ministero del Tesoro) per l'acquisizione di beni materiali già obsoleti e sostanzialmente non vendibili e di crediti non esigibili;
- che il trasferimento di detti beni è stato per legge effettuato a valore di libro, senza alcuna preventiva indagine valutativa sul reale valore dei beni trasferiti. Per vero il Ministero del Tesoro su espresso parere dell'Avvocatura, aveva cercato di limitare gli effetti economici dell'operazione attraverso il conferimento di beni da parte delle società cedenti per poter poi pagare le azioni a valore di mercato e non a valore di libro. Peraltro il lodo Mirabelli e la conseguente transazione non ha fatto raggiungere gli auspicati effetti positivi;
- che i beni oggetto della cessione alla neo costituita società possono essere venduti alle sole società cedenti naturalmente ad un prezzo assai inferiore a quello di cessione;
- che sono stati addossati al bilancio dello Stato oneri latenti di entità imprecisata perchè neppure valutati al momento della costituzione della società;
- che sono a carico del bilancio dello Stato le spese per la costituzione e per il funzionamento di una siffatta società, peraltro già messa in liquidazione immediatamente dopo la sua costituzione.

Un particolare discorso va fatto sull'inserimento nel piano di ristrutturazione industriale delle aziende della difesa delle previsioni di commesse da conferire da parte del Ministero della Difesa per il decennio successivo a detto piano secondo quantità e tempi indicati in tabella e l'obbligo, garantito dal Ministero del Tesoro, di indennizzare la società acquirente di dette aziende nel caso di parziale o totale mancato ottenimento delle commesse.

La previsione per le modalità con la quale è stata effettuata e per le garanzie offerte al compratore delle aziende si è sostanziata in un impegno del Governo dell'epoca a procedere ad una serie di commesse per il decennio successivo.

Questo impegno è stato offerto al di fuori di piani pluriennali approvati dal Parlamento e di correlativi strumenti di bilancio. Siffatto comportamento dà luogo a perplessità sulla correttezza del rapporto Governo - Parlamento, spettando a quest'ultimo procedere a stanziamenti e previsioni di spesa nell'ambito dei bilanci annuali e pluriennali ed in relazione ai modelli di difesa che lo Stato intende adottare.

Di fatto nessuna delle previste commesse è stata affidata alla società della Difesa, con conseguenti gravissimi dubbi sul reale valore e sulla effettiva portata delle clausole contrattuali e delle connesse garanzie.

L'esistenza di un così ampio ed articolato contenzioso tra soggetti comunque facenti capo al Ministero del Tesoro (autorità di vigilanza dell'EFIM, azionista totalitario di IRI, proprietario per il 60% delle azioni Finmeccanica) era fatto disdicevole, anche per i costi aggiuntivi sia economici che di immagine da esso derivanti.

Opportuna appariva allora la proposta indirizzata da Finmeccanica ad Efim, con lettera del 24 luglio 1997 di definire transattivamente i rapporti tra le parti coinvolgendo anche Finanziaria Ernesto Breda, Safim Factor, Nuova Safim e Oto Breda Finanziaria.

Con lettera 26 luglio 1997 EFIM in l.c.a. manifestava a Finmeccanica la propria disponibilità ad una chiusura globale, specificando che le aree in contestazione erano tre e che l'auspicato accordo avrebbe dovuto prevedere una transazione di tutti i soggetti sulle pretese relative al lodo Prof. Mirabelli e al lodo Prof. Caianiello mentre per il punto relativo al pagamento delle somme dovute dalle società della difesa in forza dei decreti ingiuntivi non era possibile che il rientro nella legalità e il versamento di quanto dovuto.

Il Commissario liquidatore successivamente confermava la convinzione della opportunità di chiusura del contenzioso in corso fra EFIM e Finmeccanica, escludendo però transazioni sulle posizioni per le quali non vi era un contenzioso

radicato davanti al Giudice o arbitri e cioè crediti di EFIM verso Finmeccanica nonchè sulle posizioni relative a debiti verso Finanziaria Ernesto Breda e Otobreda Finanziaria in cui non vi erano contestazioni. Per quanto riguarda le posizioni Nuova Safim, Sistemi e Spazio, Safim Factor il Commissario faceva presente la diversità della sua posizione, quale organo di vigilanza sull'attività dei Commissari liquidatori. Pertanto, se le transazioni Efim - Finmeccanica venivano collegate a quelle con le società Sistemi e Spazio, Nuova Safim e Safim Factor, il Commissario non poteva condurre trattative che in parte sarebbero state svolte da lui direttamente ed insieme soggette al suo parere quale autorità di vigilanza. Queste ultime avrebbero potuto costituire oggetto di autonome transazioni, previa autorizzazione di soggetto all'uopo nominato dal Ministro del Tesoro per esercitare le funzioni di vigilanza, in tali casi precluse al Commissario liquidatore EFIM per conflitti di interesse.

Su questo punto - esistenza di un conflitto di interessi - il Commissario EFIM acquisiva ben tre pareri pro veritate in ordine alla individuazione dell'autorità alla quale spetta la nomina di un curatore speciale in ipotesi di conflitto di interesse tra EFIM e società controllate ed al conseguente dovere di astensione del Commissario liquidatore dell'EFIM dall'esercizio dei poteri di autorità vigilante sulla liquidazione delle società controllate.

La vicenda è ulteriore conferma dell'eccessivo ricorso, in questo come in altri casi non giustificato, all'acquisizione di pareri, censurato dal delegato dalla Corte dei Conti con apposite dichiarazioni a verbale.

Per effetto della convergente volontà delle parti di giungere ad una conclusione definitiva dei predetti contenziosi, si svolgevano tra il Commissario liquidatore dell'Efim e Finmeccanica vari incontri, tenuti tra il settembre 1997 e il 1° maggio 1998.

In particolare con verbale del 28 ottobre 1997 venivano individuati i punti fondamentali emersi dall'attività di controllo e ricognizione contabile eseguita da consulenti delle parti.

Dopo lunghe trattative le parti addivenivano ad uno schema di contratto, nel quale erano contenute sia clausole transattive che riconoscimento di debiti.

In particolare Finmeccanica si riconosce debitrice di EFIM per lire 315 miliardi per crediti di quest'ultimo derivanti da anticipazioni necessarie per il funzionamento delle società locate (e poi vendute) a Finmeccanica (lire 236 miliardi) e per anticipi e su crediti di imposta erogati da EFIM ed Aviofer ed Agusta (lire 71 miliardi) mentre EFIM si riconosce debitrice di Finmeccanica della somma di lire 8 miliardi.

Formano invece oggetto di transazione: